

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020)

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2020 tra le parti:

- VIPA SPA con sede legale in Carpi (MO) via Abetone, n. 20/22, P.IVA 00007080369, nella persona del legale rappresentante Leandrina Vaccari
- Ascom Confcommercio di Modena nella persona della Responsabile Relazioni Sindacali dott.ssa Angela Rosa Albore
- per le OO.SS.
 - o Filcams Cgil rappresentata da Andrea Montagni
 - o Fisascat Cisl rappresentata da Stefania Chicca
 - o Uiltucs rappresentata da Marco Marroni



Premesso

- a) che il datore di lavoro VIPA SPA con sede legale in Carpi (MO) via Abetone, n. 20/22, P.IVA 00007080369 matricola INPS n. 6804469694 operante nel settore Commercio di viti e bulloni con un organico complessivo di n. 94 unità lavorative, di cui 7 Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 a DL n. 34/2020 Regioni Emilia Romagna (Province: Reggio Emilia, comune Rolo e Forlì-Cesena nel comune di Forlì), Puglia (provincia Bari comune di Modugno), Piemonte (provincia di Torino, comune di Caselle Torinese) in favore di n. 91 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su calo degli ordinativi derivanti dalla sospensione di attività legate alla commercializzazione dei prodotti trattati
- c) che il datore di lavoro ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- d) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 25 marzo 2020;
- e) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e DL n. 34/2020;

- 4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
- 5) Detta istanza verrà presentata in favore dei lavoratori per ulteriori 5 settimane ai sensi dell'art 22 del D.L. N 18/2020 e DL n. 34/2020 e s.m.i. a decorrere dal 25 maggio 2020. Esclusivamente per la regione Emilia Romagna verranno richieste le ulteriori 4 settimane a completamento delle complessive 13 previste per la suddetta regione; le ulteriori 5 settimane decorreranno dalla scadenza delle 13 settimane. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 6) La richiesta interesserà un numero massimo di 91 addetti, di cui 7 part-time; su un totale complessivo di 94 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;
- 7) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato.
- 8) L' Azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche
- 9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 10) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR
- 11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e s.m.i.
- 12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
- 13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
- 14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
- 15) L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo. Al fine degli



adempimenti di cui al punto precedente, l'Azienda procederà alla compilazione del modello SR41, fleggando apposita voce relativa ai contributi sindacali ed inserendo codice sindacato e codice categoria:

per la Filcams Cgil 0106
per la Fisascat Cisl 0211
per la Uiltucs 0306

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

VIPA S.p.A.
42047 ROLO (RE) - ITALY
Via Carbonara, 20122
C.Fisc./P.IVA 00007080369

Datore di Lavoro *[Signature]* FILCAMS CGIL *Andrea Montepi*

Ascom Confcommercio FISASCAT CISL *[Signature]*

UILTuCS *[Signature]*